



IACP di Salerno in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 35 DEL 07/09/2023

SALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: affidamento incarico di difesa all'avv. Fabio Benincasa innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno per l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Oliveto Citra relativamente a IMU per annualità 2020.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PREMESSO

Che in data 12.10.2020 è stato notificato il seguente avviso di accertamento da parte del Comune di Oliveto Citra relativo a IMU annualità 2020, per un importo totale, comprensivo anche di interessi e sanzioni, di euro 20.298,00;

Che l'Ente è il soggetto passivo competente per impugnare tale avviso;

Che è necessario nominare un difensore per tutelare le ragioni dell'Ente circa la non soggezione dello stesso all'IMU 2020 in relazione ai propri alloggi e relative pertinenze erp in poiché tali immobili sono alloggi sociali e relative pertinenze ai sensi del D.M. 22/04/2008, nonché per eventuali altre motivazioni connesse a contenuti contestabili dello stesso avviso;

Che l'Ente non dispone, al momento, di un ufficio legale;

Che, come prescritto dall'Organo Commissariale, in questa fase si fa riferimento all'elenco dei professionisti abilitati alla difesa tenuto dall'ACER, nonché alla regolamentazione di quest'Ultima per la determinazione dei compensi ai legali esterni;

Che tenuto conto del principio di rotazione e del curriculum dei legali adeguati alle tipologie di incarico da conferire si è individuato a seguito di istruttoria l'avvocato Fabio Benincasa, CF BNNFBA66M07F839M, con studio in Napoli , Largo Torraca n.71, figura tra gli avvocati compresi nel citato elenco di ACER CAMPANIA e vanta un'adeguata esperienza

specifica in materia tributaria;

Che tale avvocato, dunque, ha un curriculum professionale adeguato alla specificità dell'incarico da affidare;

Che, all'uopo, è stato richiesto a tale avvocato, per conto dell'Organo Commissariale, di formulare un preventivo inerente il compenso per l'attività professionale per l'incarico di difesa tributaria in questione, secondo i criteri indicati dal citato regolamento tariffario ACER e con cifre non superiori a quelle derivanti dall'applicazione degli stessi criteri, per ogni singola fase processuale, cui vanno aggiunti la componente spese generali del 15%, le spese vive da sostenersi e gli accessori di legge;

Che il professionista ha sottoscritto digitalmente il documento denominato "Condizioni che regolano i conferimenti di incarichi legali ed atto di impegno dell'avvocato" come da allegati;

Che il prefato professionista ha prodotto il preventivo che, come da prospetti allegati, è risultato in linea con i criteri in precedenza citati;

Sulla scorta del parere tecnico e contabile favorevole del dirigente dott. Luigi Schiavo,

DETERMINA

Di formalizzare l'affidamento all'avv. Fabio Benincasa, come in premessa identificato, dell'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto, con la previsione in favore di tale professionista, della spesa di euro 2.531,18, così distinta sulla scorta del preventivo presentato:

onorario e spese generali 1900,37

cassa professionale 76,01

IVA 434,80

CUT 120,00

Totale 2531,18

Dare atto che tale spesa trova copertura sul capitolo 10403.111 giusto impegno allegato n. 6/23 di euro 2.531,18.

Di disporre le pubblicazioni di legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Salerno, 07/09/2023

IACP PROV. DI SALERNO IN LIQUIDAZ.
C.F.:00184690659

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2023	COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO	6	03-07-2023
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
08.02.1.103 Spese correnti (1.03.02.11.006 - Patrocinio legale)	10403	111	patrocinio legale (sett. Organizzaz.)

	STANZIAMENTO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	21.750,84	21.750,84	2.531,18	-2.531,18
CAPITOLO	0,00	0,00	2.531,18	-2.531,18

BENINCASA FABIO

80100 - NAPOLI (NA)

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

impugnazione avviso di accertamento imu 2020 Comune di Oliveto Citra

Importo:

Euro **2.531,18**

SIOPE: 1030211006 - Patrocinio legale

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA

prof. avv. Fabio Benincasa
dott. Caterina Benincasa
avv. Giovanna Palma

Napoli, 20 ottobre 2021

Spett.le
IACP Salerno in liq.
Via Alberto Ali, 1
Salerno
C.F. 00184690659

Parcella pro forma

Oggetto: onorario per difesa innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno nel giudizio per ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 755/2020 del Comune di Oliveto Citra (come da determina n. 703 del 10 dicembre 2020- valore della lite euro 20.298,00)

Onorario e spese forfettarie	1.900,37
Contributo previdenziale	76,01
IVA 22%	<u>434,80</u>
Totale	2.411,19
Detratta r.a.	<u>1.028,20</u>
Netto	5.494,70

Vogliate provvedere al pagamento mediante bonifico su c/c bancario intestato a **Studio legale tributario Benincasa**, acceso presso Credit Agricole, Filiale di Napoli 7, IBAN IT63U0623003510000056612659. Al momento del pagamento verrà emessa regolare fattura.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO

Ricorso

Per l'Istituto Autonomo per le case popolari – I.A.C.P. della provincia di Salerno in liquidazione, con sede in Salerno, alla via Alberto Ali, 1, c.f. 00184690659, in persona del legale rappresentante dott. Mario Festa, nato a Napoli il 31 agosto 1954, c.f. FSTMRA54M31F839V, elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Torraca, 71, presso lo studio del Prof. Avv. Fabio Benincasa (c.f. BNNFBA66M07F839M) che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti telematica allegata (p.c. fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it, fax 0815647805)

contro

il Comune di Oliveto Citra

per

l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 755 del 17 settembre 2020, notificato il 12 ottobre 2020 con il quale è stato richiesto il pagamento di complessivi euro 20.298,00 a titolo di IMU, sanzioni ed interessi per l'anno 2015.

Fatto

- in data 12 ottobre 2020 il Comune di Oliveto Citra notificava all'Istituto autonomo case popolari di Salerno in liquidazione l'avviso di accertamento n. 755 del 17 settembre 2020 con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi euro 15.352,00, a titolo di IMU per l'anno 2015, 4.650,60 per sanzioni e 334,73 per interessi, per un totale comprensivo delle spese di notifica di euro 20.298,00.

Diritto

1) Illegittimità dell'avviso di rettifica per carenza di motivazione (violazione e falsa interpretazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 11 del D. Lgs. 504/1992).

L'avviso di accertamento impugnato è preliminarmente assolutamente privo di motivazione, contenendo solo una elencazione di fabbricati senza specificare in molti casi le categorie catastali, l'utilizzo degli immobili ai fini dell'applicazione dell'aliquota, la descrizione degli stessi immobili onde poter comprendere il riferimento ed eventualmente contestare l'imposta richiesta.

L'accertamento, poi, è privo della indicazione delle aliquote applicate e della rendita catastale utilizzata per il calcolo dell'imposta.

La mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione di mero stile rende per espressa previsione normativa assolutamente illegittimo l'atto impugnato in quanto non consente all'Istituto ricorrente di conoscere gli elementi della pretesa e di contestarli nel merito.

2) Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione del combinato disposto della legge 147 del 27 dicembre 2013 e dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011 e del D.M. 22 aprile 2008.

La legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha disposto l'integrale esenzione IMU per le abitazioni principali, nonché per le abitazioni assimilate dall'ambito principale. Tra queste ultime, come disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b) D.L. 201/2011, figurano "...*i fabbricanti di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella*

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008... ”. L’ appena citato Decreto Ministeriale dispone, ai commi 2 e seguenti che “è definito “alloggio sociale” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo l’integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. L’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali... ”.

Orbene, dalla lettura di tali norme appare palese come gli immobili dell’I.A.C.P. abbiano tutte le caratteristiche degli alloggi sociali, posto che